



**Comitato Regionale Campania
Corte Sportiva di Appello**

Sede: Via A. Longo 46 – 80127 NAPOLI

Tel. 0815604766

<http://www.campania.fip.it> - e-mail: cortesportiva@campania.fip.it

COMUNICATO UFFICIALE N. 487 DEL 27.1.2023

Corte Sportiva di Appello n. 9

Seduta del 27.01.2023

Presidente: Avv. Pasquale Raganati

Componenti: Avv. Paolo Calcagni, Avv. Marco Buzzo

- visto il reclamo presentato dalla Società Cava dei Tirreni BKBall avverso il provvedimento di cui al C.U. n°464 del 25/01/2023 n. 19, relativo alla gara 524 del campionato C Silver, che ha disposto la squalifica del tesserato Manzi Antonio per 1 gara per comportamento offensivo nei confronti degli arbitri art. 33,1/1b RG;
- sentito il presidente della reclamante società, sig. Emilio Maddalo, il quale si riporta al reclamo precisando che alcuna offesa è stata pronunciata dal Manzi nei confronti degli arbitri e che il comportamento tenuto dal predetto nei confronti di un dirigente della squadra avversaria è consistito in un mero diverbio dovuto ad un'azione di gioco;
- sentito il primo arbitro, sig. Francesco Perretti, il quale conferma quanto scritto nell'allegato al referto, precisando però, a specifica domanda della Corte, di non aver percepito le espressioni utilizzate dal Manzi e dal Gambardella, perché intento a verificare cosa accadeva accanto al tavolo di gioco. Precisava però che, per quanto potesse osservare a distanza, il diverbio non assumeva toni particolarmente accesi;
- irreperibile il secondo arbitro, sig. Vincenzo Costigliola, all'utenza telefonica;
- considerato che gli arbitri non fanno alcun riferimento, nell'allegato al referto, a comportamenti offensivi tenuti dal Manzi nei loro loro confronti e che, pertanto, la sanzione applicata dal giudice di prime cure appare inconferente, dovendosi anzi farla rientrare nella condotta descritta dall'art. 33,(3)1/b;
- rilevato che l'istruttoria effettuata non consente di ritenere pienamente provato l'utilizzo di termini chiaramente offensivi da parte del Manzi e che, anzi, il diverbio sembra essersi mantenuto in termini di mera discussione;
- rilevato altresì che il tesserato Manzi Antonio non ha precedenti specifici se non un provvedimento disciplinare risalente all'anno 2017 e, quindi, non rilevante ai fini della recidiva.

PQM

in parziale accoglimento del reclamo, commina al tesserato Manzi Antonio la sanzione della deplorazione ai sensi dell'art. 33,(3)1/b r.g.;

dispone incamerarsi il 50% della tassa reclamo;

Napoli, 27 gennaio 2023

Presidente

Avv. Pasquale Raganati